

4
G.S.T.

Roma 26/07/2021
Protocollo P 15048/2021

11C

28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

p) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7 della circolare concernente i Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2023- 2025;

q) di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità eventualmente esistenti entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina a magistrato onorario, di cui alla presente procedura di selezione;

r) di impegnarsi, a seconda dell'attività svolta: a non esercitare la professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione ai procedimenti che comunque coinvolgono minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto; a cessare dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti entro e non oltre la data d'inizio dell'incarico; ad astenersi dallo svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio o di parte nel distretto giudiziario di appartenenza; a non assumere, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, cariche rappresentative in strutture ove vengono inseriti minori da parte dell'autorità giudiziaria e a non partecipare, per tutta la durata dell'incarico di giudice onorario minorile, alla gestione complessiva delle medesime strutture e a non prestare a favore delle stesse attività professionale anche a titolo gratuito né di far parte di organi sociali di società che le gestiscono nonché a rinunziarvi, se già si rivestano tali ruoli o cariche, prima di assumere le funzioni giudiziarie;

s) il numero di presenze settimanali tendenzialmente assicurate, fino ad un massimo di tre. Per i posti di giudice onorario minorile negli uffici aventi sede nella Provincia autonoma di Bolzano:

t) di essere in possesso del certificato di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, rilasciato dal Tribunale di Bolzano ai sensi dell'art. 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. L'Amministrazione si riserva di verificare presso il Tribunale di Bolzano il possesso in capo all'aspirante del requisito di cui trattasi;

u) di essere in possesso dell'attestato di conoscenza – o titolo equipollente – delle lingue italiana e tedesca, di cui agli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 75, come modificati dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, riferito al titolo di studio "diploma di laurea";

8. La mancanza di alcuno dei requisiti o delle dichiarazioni di cui all'articolo 1 ed ai commi 6 e 7 del presente articolo, anche se riferite a funzioni ed attività non esercitate, costituisce causa di esclusione dell'aspirante o di inammissibilità della domanda di partecipazione alla procedura in oggetto.

9. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

10. Alla domanda devono essere allegate a pena di inammissibilità:

a) nulla-osta allo svolgimento delle funzioni di giudice onorario minorile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o dal datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) autorelazione sulle proprie esperienze professionali;

c) dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante: i titoli di studio posseduti con l'indicazione specifica del voto conseguito; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari anche in qualità di relatore o docente; le pubblicazioni effettuate;

d) fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

11. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni od integrazioni documentali, né consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini ultimi per la presentazione della domanda. Entro tali termini, la regolarizzazione od integrazione della domanda è consentita unicamente previo utilizzo dello strumento telematico ed attraverso il procedimento di cui al

presente articolo.

12. L'aspirante deve comunque essere in possesso della documentazione idonea ad attestare il contenuto della dichiarazione di cui alla lettera c) del precedente comma 10, da fornire all'Amministrazione su richiesta.

13. L'omissione anche di una soltanto delle modalità di presentazione indicate nel presente articolo determina l'inammissibilità della domanda.

14. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5

Procedura di annullamento o di revoca della domanda

1. Gli interessati possono presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i minorenni e una per la Sezione per i minorenni della Corte di appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio determina la decadenza della domanda presentata presso altro ufficio.

2. Entro i termini di scadenza di presentazione della domanda di cui al presente bando, in caso di più invii della domanda per lo stesso ufficio, l'Amministrazione prenderà in considerazione quella inviata per ultima e le precedenti domande sono da considerarsi annullate.

3. Le eventuali domande successivamente presentate alla prima per uffici di altri distretti, ove non revocate, precludono la valutazione delle domande stesse.

4. L'aspirante che intenda proporre domanda per uffici giudiziari di un diverso distretto di Corte di appello dovrà procedere alla revoca della domanda precedentemente inviata. Solo previa revoca di tale domanda l'aspirante potrà partecipare alla procedura di selezione di diverso distretto.

5. Le domande, successive alla prima, presentate per altro o più distretti di Corte di appello si considerano inesistenti. A tal fine, si considerano in eccedenza le domande presentate successivamente alla prima avuto riguardo alla data e l'ora di registrazione rinvenibile dalla ricevuta di presa in carico della domanda stessa, fatta salva l'eventuale revoca della precedente domanda.

Articolo 6

Procedimento di nomina o di conferma.

Obblighi dei Presidenti degli uffici e dei Consigli giudiziari

1. Non appena ricevuto il presente bando i Presidenti dei Tribunali per i minorenni e delle Corti di appello predispongono adeguate forme di pubblicità dello stesso (mediante notizia ai Dipartimenti universitari interessati, all'Ordine degli psicologi e degli psicoterapeuti, alle A.S.L., ecc.), provvedendo altresì alle opportune informazioni in ordine ai posti in organico e alle modalità di presentazione delle domande.

2. Una volta pervenute le domande, il Presidente dell'Ufficio interessato costituisce, per la valutazione delle stesse una Commissione composta dai giudici togati, da un pubblico ministero e da due giudici onorari dell'ufficio estratti a sorte tra coloro che non hanno presentato domanda di conferma nell'incarico. Nel caso in cui non ricorra tale ipotesi la Commissione è validamente costituita con la sola presenza dei componenti togati. La Commissione così costituita può deliberare la costituzione al suo interno di più sottocommissioni composte da magistrati togati ed onorari, con maggioranza di componenti togati.

3. Prima di procedere alla valutazione delle domande, la Commissione, acquisita una relazione

4
G.S.T.

Csm	Roma	26/07/2021
	Protocollo	P 15048/2021

MC

all'uopo redatta dal dirigente dell'ufficio giudiziario minorile e tenuto conto dell'attività svolta dal Tribunale per i minorenni o dalla Sezione per i minorenni della Corte di Appello nell'ultimo triennio, individua il numero minimo di giudici onorari minorili di genere maschile e di genere femminile necessario per la regolare composizione dei collegi ai sensi dell'art. 50 R.D. 30.1.1941 n. 12, nonché il numero di cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, ovvero, in una delle materie o specializzazioni di cui all'art. 1 del presente bando, necessario nell'ottica della migliore funzionalità dell'Ufficio giudiziario. La Commissione determina altresì, sulla base di quanto precede, i criteri che saranno seguiti nel caso di mancanza di aspiranti cultori di una delle materie sopraindicate, al fine della nomina o della conferma del candidato cultore della materia più affine a quella per la quale non vi siano aspiranti. Delle riunioni della Commissione è redatto apposito verbale.

4. Ai fini della valutazione, delle domande di nomina e conferma di cui al comma 2, la Commissione procede alla attribuzione dei punteggi in ordine ai titoli e alle esperienze professionali posseduti dagli aspiranti compilando per ogni candidato apposita scheda di valutazione.

5. In presenza di domanda di conferma il Dirigente dell'ufficio redige – e poi trasmette al Consiglio giudiziario con la documentazione prevista dal successivo comma 8 – un rapporto informativo, dando atto di eventuali concreti e dettagliati profili di demerito ostativi alla conferma, segnalando, se presenti, specifici elementi di conoscenza.

6. La Commissione di cui al comma 2, predispone:

a) l'elenco dei giudici onorari per i quali si chiede la conferma nell'incarico per il secondo triennio con l'indicazione per ciascuno della competenza professionale, della qualifica, delle attitudini e delle specifiche competenze;

b) l'elenco dei giudici onorari dei quali, pur in presenza di domanda, non viene proposta la conferma per inidoneità;

c) una graduatoria unica di tutti gli aspiranti alla nomina e alla conferma (dopo il secondo triennio e per i trienni successivi) con l'indicazione per ciascuno di loro della qualifica e del punteggio attribuito. Nella predetta graduatoria dovranno essere inseriti, ai fini della comparazione, anche i giudici onorari minorili nominati nel corso del triennio in sostituzione di altro magistrato onorario cessato dall'incarico.

7. Formata la graduatoria di cui al comma precedente, la Commissione, anche mediante le sottocommissioni eventualmente costituite, previa acquisizione di informativa del Prefetto sulla condotta di ciascun aspirante da ammettere al colloquio, procede ai colloqui di un numero di aspiranti pari almeno al doppio dei giudici onorari minorili da nominare o confermare per trienni successivi al secondo, attribuendo all'esito dei colloqui un punteggio da 1 a 10 punti, che si aggiunge al punteggio assegnato con le modalità di cui al comma 4, al fine di predisporre la graduatoria definitiva dei candidati.

8. Entro il 9 febbraio 2022 i Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le domande di nomina e di conferma, corredate dal rapporto redatto ai sensi del comma 5 e dagli elenchi di cui al precedente comma 6, con i verbali delle riunioni della Commissione e delle eventuali sottocommissioni di cui al comma 2 e con ogni ulteriore informazione ritenuta utile. Alle domande è altresì allegata specifica informativa circa le forme di pubblicità del presente bando adottate ai sensi del precedente comma 1.

9. I Consigli giudiziari trasmettono al Consiglio superiore della magistratura le domande con il relativo parere entro il 20 marzo 2022.

10. Il Consiglio superiore della magistratura provvede alla nomina dei giudici onorari minorili e trasmette le deliberazioni al Ministro della giustizia per l'emissione dei relativi decreti.

Articolo 7 Incompatibilità